

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

STATUTO

TITOLO I Disposizioni Generali

CAPO I La Provincia

Art. 1 Autonomia della Provincia

1. La Provincia di Reggio Calabria, autonoma nell'ambito dei principi sanciti dalle leggi della Repubblica e dallo Statuto, è Ente locale intermedio fra i Comuni inclusi nel proprio territorio e la Regione Calabria, cura gli interessi della comunità reggina, ne promuove lo sviluppo e, ispirandosi al principio della solidarietà, esercita le funzioni proprie, attribuite e delegate dallo Stato e dalla Regione per contribuire al superamento d'ogni disuguaglianza ed emarginazione, al conseguimento della pari dignità fra uomo e donna, nonché per favorire la piena promozione della persona.

2. Nell'ambito della propria autonomia statutaria normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché dell'autonomia impositiva e finanziaria, la Provincia assume i compiti assegnati dalle Leggi statali o regionali, relativi alla cura degli interessi della comunità rappresentata.

Essa, altresì, promuove l'adozione di provvedimenti di competenza statale o regionale, che interessano la comunità locale ed esercita le funzioni attribuite o delegate dalla Regione o dallo Stato, secondo il principio di sussidiarietà.

3. La Provincia tutela e valorizza i beni culturali, patrimonio della comunità provinciale, favorendone la più ampia e diffusa fruizione. Valorizza inoltre la tradizionale e tipica produzione del bergamotto e la vocazione agro-industriale e turistica del territorio provinciale e ne assicura la tutela difendendo, per questo e per fini più generali di protezione del benessere psicofisico dei cittadini, le risorse naturali ed ambientali.

4. L'autogoverno della comunità è realizzato mediante l'effettiva partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali, delle associazioni di volontariato ai processi decisionali ed all'attività politica e amministrativa delle comunità. A tal fine la Provincia garantisce l'informazione

sull'attività provinciale ed istituisce i Circondari di decentramento.

5. La Provincia promuove le relazioni con le altre autonomie locali italiane ed europee ed attiva la collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati, allo scopo di coordinare l'esercizio delle funzioni e dei servizi d'interesse provinciale, interprovinciale ed ultraprovinciale.

Art. 2

Obiettivi

1. La Provincia di Reggio Calabria promuove il progresso civile, economico e sociale della comunità territoriale di sua competenza, al fine di favorire lo sviluppo della persona umana contro ogni forma di sopraffazione e di violenza. Ciò realizza con la pratica del buon governo, la cultura della legalità e la lotta alla mafia.

2. La Provincia di Reggio Calabria tutela le minoranze etniche presenti nel proprio territorio anche favorendo l'insegnamento delle lingue parlate. Protegge, in particolare, la lingua degli ellenofoni.

3. La Provincia attua e favorisce forme di collegamento con i lavoratori emigrati.

Art. 3

Ruolo di governo

1. La Provincia, quale ente intermedio e di collegamento tra Regione e poteri locali, costituisce il soggetto promotore e lo snodo centrale della programmazione nel sistema delle autonomie locali.

2. La Provincia promuove lo sviluppo e l'assetto organico del territorio e favorisce ogni iniziativa idonea a produrre occupazione.

3. Promuove e coordina le istanze dei Comuni, concorre alla determinazione del programma di sviluppo regionale e degli altri programmi e piani, determina gli indirizzi generali d'assetto del territorio e opera per l'attuazione della programmazione e dei piani secondo i principi dell'efficienza e della collaborazione.

4. Governa i processi di sviluppo e quant'altro previsto e attribuito dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267, di seguito indicato semplicemente T.U.

Art. 4

Principi programmatici

1. Nell'esercizio delle funzioni ad essa spettanti, la Provincia promuove e realizza la parità tra uomini e donne, assicura il principio della pari opportunità, anche nel settore del pubblico impiego, promuove l'attuazione della legge n. 125/91 sulle azioni positive e considera prioritariamente le

esigenze dei settori più deboli della popolazione.

2. In particolare, la Provincia favorisce la realizzazione di un sistema socio-culturale ispirato alle esigenze di uguaglianza e si impegna per la tutela degli emarginati, dei giovani, dei disoccupati e degli immigrati nel rispetto della vita umana fin dal suo nascere avvalendosi anche dei contributi di gruppi e di associazioni di volontariato.

Essa, inoltre, promuove lo sviluppo delle attività produttive e soprattutto dell'artigianato e delle iniziative turistiche-culturali.

3. Per la realizzazione degli obiettivi programmati dalla Provincia, sono considerati essenziali il coordinamento e la cooperazione con i Comuni e gli altri enti locali.

4. La Provincia attua un'efficiente gestione dei servizi pubblici, favorendo l'accesso a particolari categorie di utenti.

5. Elabora e programma iniziative per garantire il giusto assetto del territorio garantendo gli equilibri ambientali e tutelando la salute dei cittadini. Realizza obiettivi programmatici per favorire le comunicazioni tra i centri della Provincia e con il territorio regionale.

Nell'ambito dei suoi compiti istituzionali elabora programmi per garantire il diritto allo studio e la formazione culturale e professionale.

6. Istituisce consulte di specifiche professionalità, per coinvolgere i cittadini nelle iniziative progettuali dell'Ente.

Art. 5 Funzioni

1. La Provincia esercita tutte le funzioni ed i compiti amministrativi necessari alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo della comunità provinciale non attribuibili espressamente per legge allo Stato, alla Regione e ai Comuni.

La Provincia concorre nei modi previsti dalla Legge a definire gli obiettivi della programmazione statale, regionale e provinciale.

La Provincia attua forme di cooperazione tra Enti per l'esercizio in ambiti territoriali adeguati delle attribuzioni proprie conferite e delegate, secondo i principi della sussidiarietà e dell'omogeneità delle funzioni, dell'economicità, efficienza ed efficacia della gestione e dell'adeguatezza organizzativa.

2. Tutela e valorizza il proprio patrimonio attuando processi di produttività. Tutela, tra l'altro, i prodotti tipici e le culture tradizionali tipiche della provincia di Reggio Calabria quali il bergamotto e gli altri agrumi, l'ulivo, la vite, i cereali.

Art. 6

Principi ispiratori dell'organizzazione provinciale

1. La Provincia di Reggio Calabria impronta costantemente la propria azione al perseguimento dell'interesse generale, nel rispetto delle regole della correttezza e dell'efficienza amministrativa e gestionale.
2. In attuazione di tali principi, l'amministrazione deve essere organizzata e deve operare in conformità ai seguenti criteri direttivi:
 - a) assunzione della programmazione come metodo ordinario d'azione;
 - b) realizzazione delle esigenze del contraddittorio, della collaborazione e della democraticità nell'ambito dei processi decisionali, d'attuazione e d'esecuzione;
 - c) preferenza del principio della collegialità nell'elaborazione delle decisioni che implicano scelte discrezionali;
 - d) obbligo d'astensione dal prendere parte agli affari che riguardano interessi propri, dei propri parenti o di affini entro il quarto grado;
 - e) introduzione di idonei strumenti per il controllo delle funzioni e dei servizi e per l'applicazione delle misure conseguenti nei confronti dei responsabili;
 - f) obbligo di garanzie di trasparenza e di correttezza in materia di appalti, concorsi e di conferimento di incarichi professionali e delle norme per la concessione di contributi e sussidi di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati che perseguano finalità rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente;
 - g) organizzazione decentrata dei servizi relativi ai settori dell'assistenza, della cultura, dello sport e delle attività ricreative con criteri d'economicità e d'efficienza conferendo l'affidamento preferibilmente ad associazioni e/o società cooperative;
 - h) gestione dei servizi pubblici locali, nelle forme previste dalla Legge e dal presente Statuto, secondo preventivi criteri di convenienza socio-economica.
3. In virtù del principio per il quale, i poteri d'indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita a quelli burocratici:
 - a) il Consiglio definisce ed approva l'indirizzo amministrativo generale, adotta gli atti fondamentali di determinazione del quadro istituzionale provinciale, di costituzione dell'ordinamento organizzativo ed esercita il controllo;
 - b) il Presidente della Provincia propone gli indirizzi generali di governo al Consiglio, nomina la Giunta, sovrintende all'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, è a capo dell'Amministrazione e governa in base alle prerogative fissate dalle leggi;
 - c) la Giunta Provinciale collabora con il Presidente nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e nell'amministrazione della Provincia, adotta gli atti a contenuto generale e quelli che implicano scelte di tipo discrezionale che non siano riservati al Consiglio o al Presidente, svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti del Consiglio;
 - d) gli organi burocratici svolgono attività di gestione, adottando i relativi atti nonché i provvedimenti vincolati e di discrezionalità tecnica. La suddivisione tra compiti d'indirizzo e di gestione è attuata per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- migliorare il rapporto società civile, istituzioni e pubblica amministrazione;
- attivare una maggiore capacità propositiva e un'effettiva responsabilizzazione di dirigenti e quadri;
- garantire il funzionamento della pubblica amministrazione locale in modo equo, corretto, efficiente e che salvaguardi bisogni e diritti dei cittadini.

CAPO II **Il territorio**

Art. 7 **Delimitazione del territorio**

1. Il territorio è dato dall'insieme dei territori dei Comuni della Provincia.

Art. 8 **Criteri per l'individuazione dei Circondari**

1. La Provincia di Reggio Calabria costituisce un'unità territoriale nella quale ogni interesse infraprovinciale deve essere valutato tenendo conto di quello generale della collettività locale.
2. La Provincia, per rendere più razionale ed efficiente l'esercizio delle proprie funzioni, istituisce quali circoscrizioni di decentramento, tre circondari che saranno delimitati e disciplinati in relazione all'omogeneità territoriale dall'apposito Regolamento sul decentramento approvato dal Consiglio Provinciale.
3. I circondari attuano forme di partecipazione e di consultazione dei soggetti residenti nel proprio territorio.

CAPO III **Identità dell'Ente**

Art. 9 **Sede**

1. La Provincia di Reggio Calabria, ad ogni fine legale, ha sede presso il Palazzo provinciale in Reggio Calabria.
2. Le riunioni degli organi collegiali avvengono, di norma, presso la sede dell'Ente, secondo le disposizioni del Regolamento.

Art. 10
Albo Pretorio

1. Nella sede della Provincia, in luogo accessibile al pubblico, è individuato un apposito spazio da destinare all'Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti, dei provvedimenti e degli avvisi soggetti per Legge e per Statuto a tale adempimento.

Art. 11
Stemma e gonfalone

1. Lo stemma e il gonfalone della Provincia di Reggio Calabria hanno la conformazione indicata nel decreto.

2. Lo stemma raffigura due croci nere in campo argenteo nel mezzo scudo a sinistra e quattro pali vermigli in campo d'oro nel mezzo scudo a destra. Tali simboli rappresentano, rispettivamente, le insegne dei crociati calabresi e delle armi degli aragonesi.

3. Il Presidente della Provincia dispone dell'utilizzazione del gonfalone provinciale nelle cerimonie pubbliche, anche a richiesta del Consiglio.

4. L'uso di tali simboli per fini non istituzionali è vietato. La riproduzione deve essere approvata dal Consiglio o dal Presidente della Provincia.

5. Distintivo del Presidente è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della Provincia da portare a tracolla.

CAPO IV
La funzione normativa

Art. 12
Statuto

1. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla Legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'Ente alle quali devono conformarsi tutti gli atti della Provincia.

2. *(Annullato dal Co.Re.Co. con Ordinanza n. 113 del 26/02/2001)*

3. Lo Statuto e le sue modificazioni, entro quindici giorni successivi alla data dell'entrata in vigore, devono essere pubblicizzate in forme tali da consentirne l'effettiva conoscenza.

Art. 13
Regolamenti

1. La Provincia elabora Regolamenti:
 - a) nelle materie previste dalle Leggi e dallo Statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza provinciale;
 - c) sulla partecipazione dei Comuni alle attività della Provincia.
2. Per la loro formulazione possono essere consultati i soggetti interessati.
3. I Regolamenti sono sottoposti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio dopo l'adozione della deliberazione e per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione d'adozione è divenuta esecutiva. I Regolamenti sono comunque soggetti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

TITOLO II
Partecipazione popolare

CAPO I
Partecipazione all'attività dell'amministrazione

Art. 14

1. La Provincia di Reggio Calabria promuove ed assicura la partecipazione dei cittadini e dei Comuni alle scelte politiche ed all'attività dell'amministrazione.
2. A tal fine la Provincia favorisce l'accesso alle strutture ed ai servizi dei cittadini, degli enti, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni nonché la costituzione di associazioni di Comuni, che, in ragione dell'affinità di interessi, intervengono unitariamente, specie nelle fasi d'elaborazione e d'attuazione della programmazione provinciale.
3. La provincia promuove e realizza i patti tra Enti pubblici e privati ed ogni altra iniziativa prevista dalle leggi al fine dello sviluppo organico delle popolazioni del territorio.

CAPO II

Partecipazione dei Comuni

Art. 15

1. La Provincia di Reggio Calabria assicura la partecipazione dei Comuni alle scelte politiche ed all'attività dell'Amministrazione quale condizione per lo sviluppo della vita democratica.

Art. 16

1. La partecipazione dei Comuni all'attività amministrativa della Provincia si attua mediante:
- l'intervento nelle fasi di predisposizione dei progetti relativi al programma di sviluppo pluriennale;
 - l'assemblea generale dei Sindaci dei Comuni della Provincia per l'esame delle proposte d'integrazione e di modificazione dei piani e dei programmi per lo sviluppo economico e sociale e l'organizzazione del territorio e del loro stato d'attuazione;
 - l'assemblea dei rappresentanti dei Comuni compresi in particolari ambiti del territorio provinciale per la discussione di specifici problemi;
 - la consultazione dei presidenti delle Comunità Montane;
 - l'intervento, se richiesto, di rappresentanti dei Comuni ai lavori delle Commissioni permanenti consiliari;
 - le iniziative per la verifica dello stato d'attuazione dei piani e dei programmi e delle norme di svolgimento delle funzioni e dei servizi provinciali;
 - la preventiva informazione alle Amministrazioni Comunali delle proposte di deliberazioni in materie di competenza provinciale riguardanti oggetti d'interesse delle rispettive comunità locali, secondo le previsioni della programmazione della Provincia.

Art. 17

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio provinciale approva un apposito Regolamento per dare attuazione agli strumenti di partecipazione dei Comuni.

2. Lo schema di Regolamento di cui al comma uno è trasmesso entro quattro mesi dall'emanazione del presente Statuto, a tutti i Comuni della provincia che potranno far pervenire le loro osservazioni nei trenta giorni successivi.

Le delibere dei Consigli comunali devono contenere le determinazioni della maggioranza e le eventuali posizioni dissenzienti.

Se le osservazioni dei Comuni non pervengono entro il termine di trenta giorni, si prescinde dalle stesse.

Art. 18

1. Allo scopo di provvedere alla gestione degli interventi e dei servizi di competenza dei Comuni, quando questi abbiano rilevanza sovracomunale, la Provincia favorisce la costituzione di organismi e rapporti associativi e convenzionali tra più Comuni e tra questi ultimi e la Provincia stessa.

Art. 19

Informazione ai Comuni

La Provincia cura l'invio ai Comuni compresi nel territorio provinciale di copia delle deliberazioni di Consiglio e di Giunta d'interesse generale e quelle ritenute d'interesse dei singoli Comuni.

CAPO II bis

Partecipazione al procedimento

Art. 20

Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive si applicano le disposizioni sulla partecipazione degli interessati previste dagli articoli da 7 a 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO III

Diritti di accesso e di informazione

Art. 21

1. Tutti gli atti della pubblica amministrazione provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Presidente della Provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal Regolamento, poiché la loro diffusione potrebbe pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e/o delle imprese.

2. La Provincia provvede a dare per estratto pubblicità alle deliberazioni d'interesse generale, del Consiglio e della Giunta, utilizzando, oltre ai propri, anche altri mezzi d'informazione.

Art. 22

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione di tutti i provvedimenti adottati dalla Provincia.

2. L'Amministrazione disciplina con proprio Regolamento l'esercizio di tale diritto.
3. Il Regolamento detta le norme per il rilascio di copie e di atti.

Art. 23

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di essere informati sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, di progetti e di provvedimenti che in ogni modo li riguardano. Essi hanno altresì il diritto di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione, nel rispetto del Regolamento.
2. Il Regolamento detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'esercizio di tali diritti, conformandosi, per quanto possibile, alle norme e ai principi della legislazione statale.

Art. 24

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e di vantaggi di qualsiasi genere a favore di soggetti ed enti pubblici e privati è subordinata alla predeterminazione e pubblicazione da parte dell'amministrazione dei criteri e delle norme ai quali l'Amministrazione stessa deve attenersi, secondo le disposizioni dell'apposito Regolamento.
2. Tali criteri e norme risultano nei singoli provvedimenti relativi agli interventi.

CAPO III

Istanze, petizioni e proposte

Art. 25

1. Tutti i cittadini possono rivolgere istanze, petizioni e proposte agli organi della Provincia per richiederne l'intervento e per sollecitare l'adozione di provvedimenti di interesse generale.
2. Se alle istanze consegue obbligatoriamente l'inizio di un procedimento previsto dalla Legge, l'Amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso nel termine di trenta giorni o in quello diverso specificatamente previsto. In ogni caso il Presidente della Provincia ha l'obbligo di ricevere, esaminare e rispondere, su relazioni degli organi e degli uffici competenti, nel termine di cui sopra.
3. Il cittadino può segnalare il ritardo, l'inadempienza o il rifiuto all'ufficio del Difensore civico.

Art. 26

Referendum propositivo e Consultivo

1. Il Consiglio provinciale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può richiedere al Presidente della Provincia il referendum consultivo su materia di interesse generale di esclusiva competenza provinciale.
2. Sulle medesime materie n. 5000 elettori possono richiedere il referendum propositivo.
3. Il referendum non può riguardare provvedimenti di nomina, elezione, espropriazione, attribuzioni di competenze.
4. Sull'ammissibilità del referendum giudica il Difensore civico con l'assistenza del Segretario Generale.
Entro i successivi 10 giorni, il Presidente della Provincia indice il referendum con decreto pubblicato sul foglio degli Annunzi Legali della Provincia e sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Le operazioni referendarie avverranno entro i successivi 30 giorni, attraverso l'utilizzazione delle sezioni predisposte per le elezioni del Consiglio provinciale.
Esse non possono accadere in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
5. La proposta deve contenere precise indicazioni sull'argomento della deliberazione, o del provvedimento cui si riferisce e deve essere formulata in modo da consentire risposte chiare ed univoche agli elettori.
6. Il referendum è valido se ad esso abbia partecipato la metà più uno degli aventi diritto.
7. L'esito del referendum è pubblicato sul foglio degli Annunzi Legali della Provincia e sul Bollettino Ufficiale della Regione con provvedimento del Presidente della Provincia.
8. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato il Consiglio Provinciale deve provvedere in apposita seduta.

Art. 27 **Consultazioni**

1. Il Consiglio di propria iniziativa può provvedere alla consultazione di associazioni, enti ed organismi mediante richiesta a questi ultimi di informazioni in relazione alla loro attività, competenza, o su questioni di interesse generale.

CAPO IV **Difensore civico**

Art. 28
Istituzione

1. E' istituito nella Provincia di Reggio Calabria il Difensore civico ai sensi dell'art. 11 del T.U.
2. Le norme di nomina e l'esercizio delle funzioni del Difensore civico quale garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione provinciale, sono regolati dal presente Statuto.

Art. 29
Sede

1. Il Difensore civico si avvale di un ufficio che ha sede presso il Consiglio provinciale.
2. Con apposito Regolamento saranno definiti i mezzi per l'esercizio delle funzioni.

Art. 30
Requisiti per l'elezione

1. Il Difensore civico è eletto tra i cittadini in possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere provinciale, iscritti da almeno sette anni nelle liste elettorali della Provincia e nella stessa residenti. All'ufficio del Difensore civico è preposta persona che per esperienza acquisita nell'esercizio di cariche elettive presso le Amministrazioni pubbliche o nello svolgimento dell'attività professionale, offra garanzie di competenza giuridico- amministrativa, trasparenza, probità ed obiettività di giudizio.
2. Gli aspiranti, in possesso dei requisiti necessari all'espletamento delle funzioni dell'organo da eleggere, dovranno produrre apposita istanza e i documenti indicati nel bando relativo.
3. Il Presidente della Provincia provvede, con avviso pubblico a formare l'elenco degli aspiranti al ruolo di Difensore Civico su conforme parere di apposita commissione nominata dal Consiglio nel proprio seno, previo accertamento del possesso dei requisiti necessari di cui al comma 2.

Art. 31
Norme per l'elezione e durata in carica

1. Il Difensore civico è eletto tra gli aspiranti inseriti nell'apposito elenco di cui all'articolo precedente, dal Consiglio provinciale a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri. Nel caso detta maggioranza non sia raggiunta nelle prime tre votazioni, l'elezione avverrà in una successiva seduta e risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto la maggioranza dei

voti dei Consiglieri assegnati. Nel caso in cui non si dovesse procedere all'elezione dopo 3 sedute, il Comitato Regionale di Controllo adotta, nel termine perentorio dei successivi sessanta giorni, i provvedimenti sostitutivi di cui all'art.136 del T.U.

2. Il Difensore civico dura in carica cinque anni e non è rieleggibile.

Art. 32 **Incompatibilità**

1. L'ufficio di Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi altro impiego pubblico o privato, con la carica di membro del Parlamento, del Consiglio regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, di membro degli organi di gestione delle Unità Sanitarie Locali, di amministratore di istituzioni, società, enti, consorzi, cui partecipa la Provincia, di componente del Comitato di Controllo o di sue sezioni, di amministratore di società, imprese, enti controllati o vincolati dalla Provincia da contratti d'opera o da essa sovvenzionati, di consulente legale, tecnico e amministrativo che presta abitualmente la propria opera alla Provincia o a imprese o enti da essa controllati o sovvenzionati.

2. Non possono essere nominati alla carica di Difensore Civico coloro che:

- Si trovino in una delle condizioni d'ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Consigliere Provinciale;
- Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al 4° grado del Presidente, del Vice Presidente, degli Assessori e dei Consiglieri Provinciali.

3. Per la rimozione delle cause d'incompatibilità si applicano le procedure previste dalla legge per i Consiglieri Provinciali.

Art. 33 **Funzioni**

1. Il Difensore civico, anche su richiesta dei cittadini singoli o associati o di associazioni, enti e società che vi abbiano diretto interesse, ha la funzione di intervenire per assicurare il regolare svolgimento delle attività e dei servizi occorrenti alla realizzazione dei loro diritti ed interessi e all'uopo svolge anche ogni pertinente attività d'informazione.

2. Il Difensore civico segnala alle autorità competenti gli abusi, le disfunzioni, le mancanze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

3. Il Difensore civico esercita il controllo di legittimità sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio a termine dell'art. 127 c. 2° del T.U.

4. Il Difensore civico può intervenire d'ufficio ogni qualvolta riscontra casi analoghi a quelli segnalati con istanza.

Art. 34

Poteri

1. Il Difensore civico può chiedere l'esibizione, con il limite del segreto d'ufficio specificatamente confermato dal Presidente, di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, e convocare il responsabile dell'ufficio competente al fine di ottenere ogni utile informazione sullo stato della pratica e le cause degli abusi, delle disfunzioni, delle mancanze e dei ritardi segnalati. Può altresì accedere agli uffici per acquisire notizie e informazioni.

2. Il Difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui è venuto in possesso per ragioni d'ufficio, e che siano da mantenersi segrete o riservate ai sensi delle Leggi vigenti.

Art. 35

Rapporti con il Consiglio Provinciale

Il Difensore civico, invia ogni sei mesi proprie relazioni al Consiglio provinciale, riferisce alla Commissione consiliare competente, per gli affari istituzionali, su aspetti generali della propria attività e ha diritto di essere ascoltato dalle Commissioni consiliari le quali possono convocarlo per avere informazioni sui problemi relativi all'esercizio delle sue funzioni.

Art. 36

Relazione annuale e informazione

1. Il Difensore civico, in occasione della sessione d'esame del bilancio di previsione, sottopone all'esame del Consiglio provinciale una relazione sull'attività svolta, con eventuali proposte innovative per migliorare la legalità e l'imparzialità.

Art. 37

Revoca

1. Il Difensore civico può essere revocato solo per gravi violazioni di Legge, del presente Statuto o per documentata inefficienza, a seguito di mozione motivata, presentata da almeno un terzo dei Consiglieri. La mozione deve essere approvata dal Consiglio provinciale con le stesse norme dell'elezione su motivata deliberazione.

Art. 38
Indennità

1. Al Difensore civico spetta un'indennità di funzione di misura pari al 50% di quella spettante all'Assessore della Provincia.

TITOLO III
Organi Istituzionali della Provincia

Art. 39

1. Gli organi della Provincia sono il Consiglio, il Presidente della Provincia e la Giunta, con i compiti e le funzioni loro attribuiti dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Il Consiglio è l'organo collegiale di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
3. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione della Provincia e ne ha la rappresentanza legale.
4. La Giunta è l'organo collegiale di gestione amministrativa.

CAPO I
Consiglio Provinciale

Art. 40
Composizione ed elezione del Consiglio Provinciale

1. L'elezione, la composizione, la durata in carica, lo scioglimento anticipato del Consiglio, la convalida, le dimissioni, la sospensione e la decadenza dei Consiglieri, anche per il mancato intervento alle sedute consiliari, sono disciplinate dalla legge.
2. Nel caso della mancata partecipazione ai lavori del Consiglio, la decadenza del Consigliere si determina per l'assenza a tre sedute consiliari consecutive o a dieci complessive, salvo che sia stata documentata l'impossibilità a parteciparvi.
Il Segretario generale, d'ufficio o su richiesta di qualsiasi elettore, contesta la circostanza al Consigliere, il quale ha 10 giorni di tempo per far valere ogni ragione giustificativa.

Entro i 15 giorni successivi il Consiglio delibera e, ove ritenga sussistente la causa contestata, lo dichiara decaduto.

La deliberazione è depositata nella segreteria generale ed è notificata all'interessato entro i cinque giorni successivi.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio Provinciale, sono immediatamente assunte al protocollo generale.

Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. La relativa surrogazione deve avvenire entro 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

Art. 41

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio Provinciale rappresenta la collettività provinciale, delibera l'indirizzo politico, sociale ed economico della Provincia e ne controlla l'attuazione.

2. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi, statali e regionali, e dal presente statuto.

3. Esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

4. È dotato di autonomia funzionale ed organizzativa che esercita attraverso servizi, attrezzature e risorse finanziarie la cui gestione, anche con riferimento al funzionamento dei gruppi Consiliari, è disciplinata dal regolamento.

Art. 42

Funzioni d'indirizzo

1. Il Consiglio esercita la funzione di indirizzo precipuamente mediante:

a) la formulazione degli indirizzi di carattere generale idonei a garantire l'efficace svolgimento delle funzioni di coordinamento dei servizi, degli orari d'apertura al pubblico degli uffici, centrali e periferici, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

b) la determinazione, mediante ordine del giorno, su proposta della Giunta, all'inizio di ogni anno di attività, degli adempimenti di carattere generale che la Provincia prevede di realizzare, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili, delle concrete possibilità della struttura burocratica nonché delle relazioni previsionali e programmatiche, dei piani finanziari, dei programmi di opere pubbliche e dei bilanci annuali e pluriennali;

c) l'indicazione, negli atti di pianificazione dei risultati che costituiscono gli obiettivi dell'azione

dell'Ente ed i tempi per il loro conseguimento;

d) l'indicazione dei criteri-guida per l'attuazione degli atti fondamentali e delle direttive per promuovere e sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e dell'Amministrazione;

e) la formulazione degli indirizzi per le aziende speciali, le istituzioni, gli organismi societari ed associativi e gli enti ospedalieri, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza della Provincia;

f) l'indicazione degli indirizzi di politica tariffaria e la determinazione delle modalità di copertura degli oneri derivanti da scelte sociali;

g) l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti, dei programmi e dei piani di attività;

h) l'indicazione dei criteri generali per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed organismi operanti nell'ambito provinciale, o da essa dipendenti o controllati, di competenza del Presidente;

i) la nomina dei rappresentanti presso enti od organismi quando la nomina sia ad esso riservata dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti;

j) la determinazione dei criteri per la formulazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 43

Funzione di controllo

1. Il Consiglio esercita il controllo politico-amministrativo, con le modalità previste dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, per assicurare che l'azione dell'amministrazione provinciale, nel rispetto dei principi di democraticità, legalità e correttezza amministrativa, economicità ed efficienza, persegua i fini della Legge e dello Statuto e realizzi gli obiettivi dei programmi, dei piani e degli atti fondamentali del Consiglio.

2. Per l'esercizio della funzione di controllo, il Consiglio si avvale in particolare:

1) della relazione annuale del Presidente della Provincia e di quella della Giunta sull'attività dalla stessa svolta, sui risultati ottenuti, sullo stato d'attuazione del bilancio pluriennale e di quello annuale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani;

2) delle relazioni periodiche degli Assessori sullo stato dei programmi, sull'andamento degli uffici, sull'organizzazione del personale, sui mezzi amministrati, nonché dell'allegato documento riassuntivo della Giunta con le valutazioni sulla funzionalità dell'organizzazione e sull'efficienza ed efficacia dei vari settori, anche in relazione ai risultati conseguenti;

3) della relazione annuale da parte della Giunta e del consiglio di circondario sull'esperienza del decentramento;

4) delle relazioni e dei documenti dei Revisori dei conti;

5) delle relazioni dei rappresentanti della Provincia presso aziende speciali, istituzioni, società a prevalente capitale pubblico locale, enti ed associazioni, sull'attività svolta e sui risultati ottenuti;

6) della relazione annuale della Giunta sulla funzionalità dell'organizzazione e sull'efficienza dell'attività degli enti, organismi ed associazioni di cui al precedente comma n. 5;

7) delle relazioni periodiche con le quali la Giunta riferisce al Consiglio le proprie valutazioni sui risultati del controllo interno di gestione e lo informa dei provvedimenti adottati;

- 8) delle relazioni delle Commissioni speciali istituite per svolgere inchieste sull'attività amministrativa dell'Ente e delle aziende speciali, istituzioni, società a prevalente capitale pubblico locale, associazioni ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza della Provincia;
- 9) della relazione annuale del Difensore civico, nonché del documento della conferenza annuale dei Sindaci dei Comuni ricadenti nel territorio della Provincia, salvo quanto previsto dall'art. 126 del presente Statuto.

Art. 44

Modalità di esercizio dell'attività di indirizzo e di controllo

1. Il Regolamento riserva apposite sedute, o frazioni di esse, alla discussione delle interrogazioni e delle interpellanze dettandone la disciplina relativa.
2. Almeno un quinto dei Consiglieri possono presentare, previa iscrizione all'ordine del giorno, mozioni tendenti a provocare un giudizio sulla condotta e sull'azione del Presidente o della Giunta, oppure un voto circa i criteri da seguire nella trattazione di un affare.
3. Nel corso di discussioni su proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno, ciascun Consigliere può presentare al voto del Consiglio ordini del giorno, correlati all'oggetto in trattazione, volti ad indirizzare l'azione del Consiglio, della Giunta, del Presidente della Provincia, e della restante organizzazione.
4. In occasione delle sessioni per l'approvazione del bilancio annuale e pluriennale o del rendiconto, e nelle altre sedute all'uopo destinate, sono discusse le relazioni, gli atti e i documenti connessi alla funzione di controllo del Consiglio.
5. Il Regolamento disciplina le modalità del dibattito relativo e i casi in cui esso può concludersi con un voto.

Art. 45

Attività di determinazione del quadro istituzionale di costituzione dell'ordinamento organizzativo provinciale

1. Nell'esercizio della potestà di determinazione del quadro istituzionale e di costituzione dell'ordinamento organizzativo provinciale, il Consiglio emana i Regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi degli istituti di partecipazione popolare e per l'esercizio delle funzioni e dei servizi nonché gli atti relativi agli ordinamenti del decentramento, agli organismi costituiti per la gestione dei servizi, alle forme associative e di collaborazione con altri soggetti, all'ordinamento degli uffici, del personale e dell'organizzazione amministrativa, alla gestione ed utilizzazione del

patrimonio immobiliare dell'Ente.

Art. 46
Mozione di sfiducia

1. Il Presidente della Provincia e la Giunta cessano dalla carica in caso d'approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri ed è messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. Se la mozione è approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 47
Modalità procedurali della mozione di sfiducia

1. Nell'ordine del giorno contenente la mozione di sfiducia non possono essere inseriti altri oggetti.
2. Qualora la mozione di sfiducia sia respinta, i Consiglieri che hanno sottoscritto la mozione non possono presentarne una nuova prima di tre mesi dalla reiezione della precedente.

Art. 48
Elezione, nomine, designazioni

1. Nell'ambito delle prescrizioni generali sulla materia, il Regolamento stabilisce gli specifici requisiti di correttezza, di competenza e d'esperienza necessari per le elezioni, le nomine, le designazioni, individuate anche per categorie, in enti od organi esterni alla Provincia o in aziende o istituzioni.
2. I candidati da eleggere, da nominare o da designare debbono essere previamente individuati e possono anche essere scelti fra gli iscritti in appositi albi ed elenchi.
3. Qualora la Legge o lo Statuto prevedano la rappresentanza delle minoranze, le elezioni, le nomine e le designazioni avvengono con sistemi idonei a garantire che le minoranze siano rappresentate.
4. Il Consiglio provvede agli adempimenti di cui ai precedenti commi in seduta pubblica e con votazione a scrutinio palese.
5. Quando la Legge o lo Statuto non prevedano maggioranze speciali, risultano eletti colui o

coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti.

6. Gli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni dipendenti possono essere revocati dall'organo provinciale che li ha nominati secondo le modalità di cui all'art. 115 del presente Statuto.

Art. 49 **Prima Seduta**

1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione, e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso d'inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

2. La prima seduta è convocata dal Presidente della Provincia ed è dallo stesso presieduta fino all'elezione del Presidente del Consiglio.

La seduta prosegue poi, sotto la presidenza del Presidente eletto, per il giuramento del Presidente della Provincia e per l'elezione dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 50 **Consigliere anziano**

È considerato Consigliere anziano, ad ogni fine previsto dalla Legge o dallo Statuto, colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale.

Art. 51 **Indennità**

(Annullato dal Co.Re.Co. con Ordinanza n. 825 del 21/12/2000)

Art. 52 **Elezione del Presidente del Consiglio Provinciale e dell'Ufficio di Presidenza**

1. Il Consiglio Provinciale elegge nel suo seno, nella prima seduta, un Presidente, due Vice Presidenti e tre Questori, che formano l'Ufficio di Presidenza e che durano in carica lo stesso periodo di durata del Consiglio. L'elezione del Presidente del Consiglio, in caso di rinnovo del Consiglio Provinciale, avviene subito dopo la convalida degli eletti e prima del giuramento del Presidente della Provincia dinanzi al Consiglio.

Fa seguito, nella stessa seduta, l'elezione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

2. L'elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Questori del Consiglio avviene, con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, con votazioni separate, secondo le modalità stabilite dal Regolamento. In ogni caso un Vice Presidente ed un Questore debbono essere riservati alla minoranza.

3. Qualora il Consiglio provinciale non addivenga nella sua prima seduta all'elezione del Presidente del Consiglio, dei Vice Presidenti e dei Questori, alla stessa si procede nel corso di successiva seduta da convocarsi entro otto giorni, in tal caso l'elezione avviene a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

4. Il Consiglio provinciale è presieduto dal suo Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente che ha ottenuto il maggior numero di voti.

5. Qualora non siano presenti in aula il Presidente del Consiglio e i Vice Presidenti, il Consiglio è presieduto dal Consigliere anziano.

6. Il Presidente e l'Ufficio di Presidenza durano in carica quanto il Consiglio che li ha espressi. Possono essere revocati prima della scadenza del mandato, a seguito d'approvazione di mozione di sfiducia, solo per reiterata violazione di legge, dello Statuto o dei Regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o lesivi del prestigio dello stesso. La mozione può essere presentata dal Presidente della Provincia o da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, è discussa e votata a scrutinio segreto entro 15 giorni dalla presentazione e si intende approvata qualora consegua la maggioranza dei 2/3 dei componenti il Consiglio. Nella stessa seduta il Consiglio procede alla nomina del sostituto, con precedenza su qualsiasi altro argomento inserito all'ordine del giorno con le modalità previste ai precedenti commi.

Art. 53

Attribuzioni del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio:

- a) Rappresenta il Consiglio Provinciale;
- b) Convoca e fissa la data delle riunioni del Consiglio, sentito il Presidente della Provincia e la Conferenza dei Capigruppo, presiede la seduta e ne dirige i lavori;
- c) Decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;
- d) Ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
- e) Sottoscrive il verbale delle sedute e le deliberazioni consiliari insieme al Segretario Generale;
- f) Convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo;
- g) Insedia le Commissioni Consiliari e vigila sul loro funzionamento;
- h) Assicura adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
- i) Esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai Regolamenti dell'Ente.

Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

Art. 54

Linee programmatiche dell'azione di governo dell'Ente

1. Il Presidente della Provincia definisce, con la collaborazione degli Assessori, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta - sentita la Giunta - al Consiglio Provinciale per l'approvazione entro sessanta giorni dall'insediamento dello stesso.

2. Il Consiglio concorre alla definizione delle linee programmatiche attraverso le commissioni consiliari, ciascuna per il settore di propria competenza, mediante un preventivo esame delle proposte illustrate dal Presidente o dagli Assessori e la formulazione di indicazioni, emendamenti, integrazioni e direttive utili alla stesura del documento definitivo da sottoporre ad approvazione del Consiglio.

3. La medesima procedura è osservata nel corso del mandato amministrativo, ove si renda necessario aggiornare in maniera sostanziale l'azione di governo inizialmente definita ed approvata.

4. Il documento, contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa e gli adeguamenti successivi, è messo a disposizione dei Consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la trattazione in Consiglio ed è approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati con unica votazione per appello nominale.

Il documento, così approvato, costituisce il principale atto di indirizzo dell'attività amministrativa e riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico - amministrativo del Consiglio.

5. Fatte salve le eventuali competenze delle commissioni consiliari in ordine allo stato d'attuazione dei piani e dei programmi, l'azione di governo della Giunta ed il programma amministrativo possono essere sottoposti a verifica consiliare straordinaria, nelle forme previste dal regolamento sul funzionamento del Consiglio, ove lo richieda almeno la metà dei consiglieri assegnati.

Art. 55

Gruppi consiliari e Conferenza dei Capigruppo

1. Tutti i Consiglieri devono appartenere ad un gruppo consiliare.

2. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare.

3. Ciascun gruppo deve essere composto da almeno tre Consiglieri.

4. Un gruppo può essere composto anche da due o da un solo Consigliere, purché questi siano gli

unici o l'unico rappresentante di una lista che ha ottenuto due o un solo seggio.

5. I Consiglieri che nel corso della legislatura aderiscono a movimenti od organizzazioni politiche nazionali di nuova costituzione, possono formare un gruppo consiliare autonomo, semprechè ricorrano i termini di cui al 3° comma: in assenza di tali condizioni formano o confluiscono nel gruppo misto. Tale normativa non si applica per i gruppi costituitisi prima dell'entrata in vigore del presente statuto.

6. I Consiglieri che abbiano dichiarato di non voler appartenere al gruppo di elezione formano il gruppo misto.

7. Ciascun gruppo comunica al Presidente del Consiglio il nome del Capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo eletto. In mancanza di tale comunicazione è considerato Capogruppo il Consigliere più anziano del gruppo, secondo il presente Statuto.

8. La conferenza dei Capigruppo è formata dai presidenti di ciascun gruppo consiliare.

9. Il Regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei Capigruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Presidente del Consiglio che la presiede, con le Commissioni consiliari permanenti e con il Presidente della Provincia.

10. I Gruppi consiliari regolarmente costituiti dispongono di risorse finanziarie, mezzi e strutture per il proprio funzionamento. Il Regolamento disciplina la gestione di tutte le risorse.

Art. 56

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio provinciale istituisce, al suo interno, Commissioni permanenti con deliberazione adottata nella prima seduta successiva a quella dell'elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Questori del Consiglio.

2. Il Regolamento disciplina l'istituzione, il numero, il funzionamento e le competenze delle Commissioni consiliari permanenti, in modo che ciascuna corrisponda ad un settore organico di materie individuato sulla base della struttura organizzativa della Provincia.

3. Le Commissioni permanenti sono composte da Consiglieri provinciali che rappresentano, con criterio proporzionale e voto plurimo, complessivamente tutti i gruppi consiliari.

4. Il Regolamento disciplina l'attività, le forme di pubblicità dei lavori ed i casi in cui le sedute delle commissioni non sono pubbliche.

5. Il Presidente della Provincia ed i componenti della Giunta hanno il diritto e, se richiesti, il dovere

di partecipare alle sedute delle commissioni.

6. Le Commissioni possono invitare chiunque a partecipare ai propri lavori per l'esame di specifici argomenti.

7. Le Commissioni, comprese quelle speciali di cui all'articolo successivo, possono disporre l'audizione di dirigenti:

- a) della Provincia;
- b) delle aziende speciali;
- c) delle istituzioni;
- d) di esperti o di rappresentanti di associazioni, di enti e di organizzazioni di volontariato.

8. Per argomenti di notevole complessità il Presidente del Consiglio convoca riunioni collegiali tra varie commissioni, anche su richiesta del Presidente della Provincia e/o di una Commissione Consiliare.

9. Il Regolamento precisa i casi in cui per l'adozione di un atto sia richiesto l'intervento di più commissioni e l'ordine di successione dei rispettivi pareri.

10. Spetta alle Commissioni consiliari permanenti esaminare preventivamente le proposte di deliberazione presentate al Consiglio, salvo i casi stabiliti dal Regolamento, e svolgere ogni altro compito loro assegnato dallo Statuto o dal Regolamento.

11. Le Commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di predisporre e promuovere, con le modalità previste dal Regolamento, l'approvazione da parte del Consiglio di atti d'indirizzo generali e settoriali e di loro integrazioni, modifiche e varianti.

Art. 57

Commissioni consiliari straordinarie, temporanee e speciali

1. Il Consiglio può istituire, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, commissioni consiliari straordinarie, temporanee, speciali, di indagine e di inchiesta, determinando nell'atto di istituzione i compiti, la composizione, la durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento e la dotazione di beni, servizi, strutture e personale che sia ritenuta necessaria all'espletamento del mandato.

2. I lavori delle commissioni così nominate devono compiersi nel termine assegnato, pena la decadenza automatica della Commissione.

3. I lavori delle Commissioni si concludono con la presentazione mediante deposito in segreteria a disposizione del Consiglio entro il termine fissato di una relazione a cura del Presidente della commissione.

4. E' in facoltà dei commissari dissenzienti di presentare relazioni di minoranza nelle stesse forme e termini della relazione della commissione.

5. La relazione della commissione e quelle eventuali di minoranza devono essere sottoposte all'esame del Consiglio per l'assunzione di eventuali provvedimenti nella prima seduta successiva a quella dell'avvenuto deposito.

Art. 58

Commissioni di controllo e garanzia

1. Il Consiglio, può istituire, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, commissioni consiliari di controllo e di garanzia, determinando nell'atto di istituzione i compiti, la composizione, che deve avere il rispetto del criterio proporzionale, la durata, e la dotazione di beni, servizi, strutture e personale che sia ritenuta necessaria all'espletamento del mandato.

2. La Presidenza di tali commissioni spetta ad un rappresentante dell'opposizione.

Art. 59

Pubblicità della situazione patrimoniale e delle spese elettorali

1. Gli atti relativi alla situazione patrimoniale, ai redditi e alle spese elettorali dei Consiglieri provinciali e dei rappresentanti della Provincia in enti, aziende, istituzioni dipendenti, controllate o sovvenzionate dalla Provincia sono depositati ai sensi di Legge presso il Segretario generale e sono liberamente consultabili da chiunque.

2. I contenuti degli atti di cui al comma 1 sono pubblicati nell'Albo Pretorio della Provincia.

3. Entro trenta giorni dalla data di convalida, i Consiglieri debbono presentare il rendiconto delle spese elettorali sostenute, da pubblicare all'Albo Pretorio della Provincia.

Art. 60

Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio Provinciale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.

2. Il Consiglio disciplina con proprio regolamento, da approvare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle commissioni permanenti, straordinarie, temporanee e speciali.

3. Il regolamento disciplina altresì l'esercizio delle potestà e delle funzioni dei Consiglieri, uniformandosi ai principi statutari e perseguendo l'obiettivo dell'efficienza decisionale.

4. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale e delle commissioni consiliari prevede in particolare:

- a) i termini e le modalità di convocazione del Consiglio, della consultazione degli atti e delle proposte di deliberazione da parte dei Consiglieri;
- b) le modalità di svolgimento della discussione e della votazione;
- c) la formazione dei Gruppi consiliari e l'istituzione della conferenza dei Capigruppo con funzioni consultive, non vincolanti, di coordinamento dei lavori del Consiglio;
- d) le modalità per la richiesta del controllo di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- e) le materie che non possono essere trattate nelle sedute di seconda convocazione, se non con l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati;
- f) le modalità di esercizio della funzione di indirizzo e controllo politico-amministrativo, nonché il funzionamento delle Commissioni consiliari.

5. Al Consiglio è assicurata dal Regolamento una sufficiente dotazione di risorse finanziarie, di mezzi e di personale per il funzionamento, disciplinandone la gestione e le modalità d'impiego.

6. Il Regolamento assicura le risorse necessarie al funzionamento dei gruppi consiliari regolarmente costituiti

Art. 61 **Convocazione del Consiglio**

1. Il Consiglio Provinciale svolge la propria attività, secondo le modalità stabilite dal Regolamento, in sedute ordinarie e straordinarie. Sono ordinarie quelle convocate per l'esame del bilancio di previsione e del conto consuntivo, sono straordinarie tutte le altre.

2. Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio, formula l'ordine del giorno, fissando la data e l'ora della seduta, o di più sedute qualora i lavori del Consiglio siano programmati per più giorni.

3. Il Consiglio si riunisce in prima convocazione con l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati; in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei componenti. Nel computo del numero dei componenti necessari per la validità della seduta non si considera il Presidente della Provincia.

4. L'avviso di convocazione è notificato, secondo le modalità stabilite dal regolamento, almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per le sedute in occasione delle tornate ordinarie ed almeno quattro giorni liberi prima di quello fissato per le sedute in occasione delle tornate straordinarie.

5. Il Consiglio deve essere convocato dal suo Presidente in via straordinaria:

- a) su richiesta del Presidente della Provincia;
- b) per deliberazione della Giunta;
- c) su richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati. L'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data nella quale è pervenuta la richiesta;
- d) su richiesta di un Consiglio di Circondario;
- e) su richiesta di almeno 1.000 cittadini, iscritti nelle liste elettorali della Provincia;
- f) la richiesta deve indicare l'oggetto mediante ordine del giorno.

5. In caso d'urgenza la convocazione delle sessioni straordinarie può avvenire con un preavviso di almeno 24 ore, fatti salvi i diritti dei Consiglieri di cui all'art. 62 del presente Statuto. L'urgenza deve essere espressamente dichiarata dal Presidente della Provincia o dalla Giunta.

Art. 62 **Sessioni**

1. Il Consiglio articola normalmente la propria attività in sessioni, con la durata e secondo le modalità stabilite dalla legge.
2. La sessione o le sessioni dedicate all'esame dei piani, dei programmi generali e dei programmi settoriali sono programmate entro tre mesi dalla conclusione della sessione finanziaria.

Art. 63 **Diritti dei Consiglieri**

1. Ciascun Consigliere ha diritto di avere la più ampia informazione sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno, secondo quanto stabilito dalla Legge e dal Regolamento.
2. Ciascun Consigliere ha altresì diritto di intervenire nelle discussioni, nei tempi e con le modalità stabilite dal Regolamento. Tale diritto è riconosciuto anche agli Assessori.
3. Il Regolamento stabilisce forme di contingentamento delle discussioni.
4. Il Regolamento prevede strumenti di garanzia per assicurare a ciascun Consigliere il diritto di:
 - esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;
 - presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni;e di ottenere:
 - dagli uffici della Provincia, delle aziende ed enti dipendenti dalla stessa, tutte le notizie ed

informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;

- dal Segretario Generale e dalla direzione delle aziende od enti dipendenti dalla Provincia, copie di atti e documenti che risultano necessari per l'esercizio del suo mandato, in esenzione di spesa.

5. Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla Legge.

6. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.

Art. 64 **Votazione**

1. Le votazioni sono palesi, salvo quanto stabilito al 3° comma.

2. Le votazioni palesi avvengono per alzata di mano, salvi i casi in cui lo Statuto prevede la votazione per appello nominale.

3. Con l'eccezione dei casi disciplinati espressamente dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento, le votazioni su questioni concernenti persone avvengono a scrutinio segreto.

4. Ogni votazione, ad eccezione di quelle per appello nominale, può avvenire mediante dispositivo elettronico idoneo ad assicurare il rispetto dei requisiti stabiliti dallo Statuto.

Art. 65 **Attività deliberativa del Consiglio**

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta alla Giunta provinciale, al Presidente della Provincia nei casi previsti dalla Legge e dallo Statuto, a ciascun Consigliere e a tutti i soggetti previsti nel presente Statuto.

2. Il Regolamento del Consiglio determina le modalità con cui il Consiglio provinciale può prendere in considerazione proposte di deliberazione presentate al Consiglio da associazioni o da cittadini.

3. Le proposte di deliberazioni sono presentate per iscritto dai titolari del diritto di iniziativa e devono indicare i mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste, l'ufficio responsabile delle procedure attuative e chi lo supplisce in caso di assenza o di impedimento, nonché ogni altro requisito previsto dalla Legge, dallo Statuto o dal Regolamento.

4. Le proposte di deliberazione sono votate secondo modalità stabilite dal regolamento.

5. Le proposte di deliberazioni di natura regolamentare sono previamente trasmesse al Presidente alla Commissione competente per gli affari istituzionali perché, con l'assistenza dell'ufficio competente per materia, provveda se nel caso, a migliorare la formulazione tecnica del testo.

Art. 66
Esame di fattibilità

1. Ai piani e ai programmi generali e di massima, nonché ai programmi settoriali da presentare al Consiglio devono essere allegate una o più relazioni tecniche, necessarie per il controllo della gestione, che illustrano la fattibilità dei piani stessi, in ordine agli obiettivi, alle risorse finanziarie previste e ai tempi necessari per la loro realizzazione.

Art. 67
Procedure speciali

1. Il Regolamento del Consiglio Provinciale può prevedere speciali procedure per l'esame del bilancio preventivo, del rendiconto, dei programmi generali e settoriali.

CAPO II
Il Presidente della Provincia

Art. 68
Generalità

1. Il Presidente della Provincia è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla Legge, ed è membro del Consiglio Provinciale.

2. Il Presidente della Provincia, prima di assumere le funzioni, nella seduta di insediamento del Consiglio Provinciale, dopo l'elezione del Presidente del Consiglio, presta il seguente giuramento innanzi al Consiglio: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana, le leggi della Repubblica e l'ordinamento della Provincia e di agire per il bene di tutti i cittadini".

3. Il Presidente è il capo dell'Amministrazione Provinciale e rappresenta la Provincia, assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, nonché all'esecuzione degli atti, adotta i provvedimenti non riservati per Legge o per Statuto al Direttore Generale, al Segretario e ai Dirigenti.

4. Entro 60 giorni dal giuramento il Presidente, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

5. Il Consiglio nel mese di giugno di ogni anno, a partire dall'anno successivo all'elezione del Presidente, procede alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche del Presidente e dei

singoli Assessori. Per circostanze sopravvenute, il Consiglio può, d'intesa con il Presidente, procedere all'adeguamento delle linee programmatiche.

Art. 69 **Funzioni**

1. Il Presidente della Provincia esercita le funzioni attribuitegli dalla Legge e dallo Statuto.

2. Il Presidente in particolare:

a) quale capo dell'Amministrazione:

- nomina con proprio decreto i componenti della Giunta tra cui il Vice Presidente e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla nomina;
- convoca, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, la prima seduta del Consiglio;
- presiede la prima seduta del Consiglio fino all'elezione del Presidente del Consiglio;
- convoca e presiede la Giunta;
- dirige i lavori della Giunta ed assicura la rispondenza dell'attività degli Organi della Provincia agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio;
- può revocare uno o più Assessori con provvedimento motivato, dandone comunicazione al Consiglio e provvedendo con lo stesso atto alla nomina del sostituto;
- è garante dell'attuazione e dell'osservanza del presente Statuto;
- ha la rappresentanza della Provincia. L'esercizio della rappresentanza è attribuibile al Direttore Generale e a ciascun Dirigente in base ad una delega rilasciata dal Presidente. La delega può essere di natura generale o per il compimento di determinati atti, può essere delimitata per un determinato periodo o per tutto il tempo del suo mandato. Il Presidente può, altresì, delegare, nelle medesime forme di cui sopra, ciascun Assessore per il compimento di atti caratterizzati da una funzione di rappresentanza politico-istituzionale;
- assicura il costante collegamento della Provincia con i Comuni, la Regione e lo Stato e tutte le altre istituzioni economiche, sociali, culturali e professionali adottando ogni iniziativa idonea allo sviluppo della comunità;
- promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma;
- assume le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi previsti dalla legge ed esercita le funzioni delegategli dalla Regione, secondo le modalità previste dalla legge e dallo Statuto;
- può delegare la firma di atti di propria competenza, specificatamente indicati nella delega, anche per categorie, agli Assessori, al Segretario generale e ai dirigenti;
- emette ordinanze per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di Legge e dei Regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni, commina le sanzioni amministrative per la trasgressione dei Regolamenti provinciali;
- provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio ed entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;

- può attivare contratti di collaborazione esterna ai fini della funzionalità e dei risultati;
- indice i referendum provinciali;

b) quale organo che cura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo:

- propone gli indirizzi generali dell'azione politica e amministrativa della Provincia;
- promuove e coordina l'attività degli organi di governo e dell'amministrazione per l'attuazione dell'indirizzo politico- amministrativo della Provincia;
- convoca, quando lo ritenga necessario, singolarmente o collegialmente gli organi rappresentativi dei Circondari;
- sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi nonché all'esecuzione degli atti;
- vigila sugli enti, aziende ed istituzioni della Provincia o a partecipazione provinciale;

c) quale organo che sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi nonché all'esecuzione degli atti:

- conferisce gli incarichi di direzione di aree funzionali e individua il personale da assegnare alle predette aree: sulla base della normativa vigente e secondo le priorità dettate dall'esigenza di raggiungere gli obiettivi programmatici;
- impartisce le direttive generali per l'esercizio coordinato delle funzioni e dei servizi.

d) quale titolare di potestà amministrative:

- adotta i provvedimenti amministrativi individuali di natura discrezionale.

3. Il Presidente, nell'espletamento della sua attività, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine può nominare collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità ai sensi degli artt. 109 e 110 del T.U. e/o per particolari esigenze non riconducibili a figure professionali presenti nell'Ente.

4. Il Presidente può affidare incarichi, limitatamente a singole iniziative o specifiche problematiche, a componenti del Consiglio provinciale.

Art. 70

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, decesso del Presidente

1. In caso di dimissione, rimozione, decadenza o decesso del Presidente della Provincia, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Presidente della Provincia.

2. Sino alle predette elezioni le funzioni di Presidente sono svolte dal Vice Presidente.

3. Le dimissioni del Presidente della Provincia diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui

al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Presidente del Consiglio.

Art. 71
Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce in tutte le funzioni il Presidente temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica.
2. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente alla sostituzione del Presidente provvede l'Assessore più anziano di età.

CAPO III
Giunta Provinciale

Art. 72
Generalità

1. La Giunta è l'organo d'amministrazione e opera in attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo della Provincia.
2. La Giunta è composta dal Presidente della Provincia, che la presiede e da un numero massimo di dieci (10) Assessori, a norma dell'art. 47, c.1 del T.U., che sono pari e non superiori ad un terzo arrotondato aritmeticamente del numero dei Consiglieri Provinciali, computando a tal fine il Presidente della Provincia.
3. Gli Assessori sono nominati dal Presidente della Provincia fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere. La nomina determina incompatibilità con la carica di Consigliere.
4. Qualora un Consigliere provinciale assume la carica di Assessore, cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti secondo la vigente normativa delle surroghe.
5. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i parenti e gli affini sino al quarto grado del Presidente della Provincia. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti della Provincia.

Art. 73

Funzioni della Giunta

1. La Giunta, in armonia con gli indirizzi generali espressi dal Consiglio:
 - provvede alla realizzazione del programma approvato al momento della sua elezione;
 - svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio, al quale riferisce sulla propria attività;
 - coordina l'attività dei circondari, ne promuove l'iniziativa ed impartisce le direttive per l'esercizio delle funzioni delegate;
 - coordina i servizi pubblici tra loro e con l'attività degli uffici provinciali;
 - garantisce l'imparzialità, l'efficienza ed il buon andamento degli uffici e dei servizi dipendenti dalla Provincia ed a tal fine li organizza in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, ne dirige l'attività e vigila su di essi.

Art. 74

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente della Provincia nell'amministrazione della Provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. *(Annullato dal Co.Re.Co. con Ordinanza n. 113 del 26/02/2001)*

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

4. La Giunta predispone i progetti di bilancio annuale e pluriennale ed i rendiconti ed ha diritto di iniziativa in qualsiasi materia di competenza del Consiglio; adotta i piani operativi ed approva i progetti esecutivi;

delibera:

- a) le concessioni in uso di beni demaniali e patrimoniali di durata superiore all'anno, salvo quelle di competenza degli altri organi;
- b) gli indirizzi sulle somministrazioni e le forniture di beni e servizi, comprese le manutenzioni, sulla base dei Regolamenti di contabilità e dei contratti;
- c) le variazioni delle tariffe che non comportino modifica della disciplina generale;
- d) le locazioni attive e passive;
- e) l'attribuzione di benefici di carattere giuridico o economico derivanti da norme di Legge o Regolamento;
- f) atti in materia di personale o dei singoli dipendenti, ad eccezione di quelli attribuiti al Presidente, al Segretario ed ai dirigenti;
- g) la copertura, su proposta del Presidente, di posti di responsabile dei servizi o degli uffici di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione mediante contratto a tempo determinato di diritto

pubblico o di diritto privato;

h) le nomine o le designazioni diverse da quelle attribuite alla competenza del consiglio o per le quali non siano previsti la rappresentanza delle minoranze o il raggiungimento di maggioranze speciali nonché il conferimento di incarichi professionali e di consulenza professionale;

i) l'adozione in via d'urgenza delle variazioni di bilancio, sottoponendo le stesse a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.

5. *(Annullato dal Co.Re.Co. con Ordinanza n. 113 del 26/02/2001)*

6. La Giunta può sottoporre di propria iniziativa le proprie deliberazioni all'esame dell'organo di controllo, ai sensi dell'art.127, c. 3°, del T.U.

7. Analogamente, la Giunta deve procedere ad inviare all'organo di controllo le deliberazioni con le quali essa pronuncia l'annullamento degli atti dei consigli di circondario, nonché degli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni, nei casi e nei modi stabiliti rispettivamente dal presente Statuto, dal Regolamento del decentramento, dagli Statuti delle aziende e dagli atti costitutivi delle istituzioni.

8. La Giunta può procedere alla copertura di posti corrispondenti a qualifiche dirigenziali delle aree funzionali in base alla normativa vigente con la costituzione di rapporti a tempo determinato, anche di natura privatistica, con le modalità previste dal regolamento e previo accertamento della sussistenza delle seguenti condizioni:

a) il posto da coprire deve essere previsto e disponibile in organico, ovvero, se in eccedenza, deve essere destinato a settori che investano nuove competenze dell'Ente e deve esserci la copertura finanziaria nel rispetto della legge;

b) accertamento del possesso dei requisiti necessari per la qualifica da ricoprire;

c) il contenimento nei limiti massimi previsti dalla normativa vigente;

d) la preventiva pubblicità della volontà di costituire il rapporto, con la pubblicazione del relativo avviso su almeno un quotidiano a diffusione regionale;

e) la durata dell'incarico non può essere inferiore a mesi sei e superiore a tre anni e in ogni caso non può avere durata superiore al mandato elettivo;

f) l'incarico può essere rinnovato allo stesso soggetto per una sola volta in relazione al perdurare delle esigenze programmatiche e previo accertamento del livello di efficienza e di efficacia raggiunto dagli uffici o dai servizi allo stesso affidati;

g) la delibera di nomina deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione del trattamento economico attribuito, comprensivo di ogni altra indennità o rimborso;

h) l'incarico può essere anticipatamente interrotto con provvedimento motivato della Giunta, in relazione ai risultati non adeguati raggiunti dal dirigente, previo contraddittorio con l'interessato.

Art. 75

Esercizio delle funzioni

1. La Giunta esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla Legge e dallo Statuto in forma collegiale.
2. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia, che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
3. Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della metà dei suoi componenti, compreso il Presidente.
La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi presiede la seduta in sua vece.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. A discrezione del Presidente possono essere ammessi a partecipare ai lavori della Giunta dirigenti e funzionari della Provincia, cittadini o autorità, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.
5. La Giunta si può riunire nella sede di ciascun circondario, d'intesa con il rispettivo consiglio circondariale, per esaminare le questioni che richiedono interventi coordinati.
6. L'esercizio delle potestà attribuite alla Giunta è collegiale ed a tale esercizio gli assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto.
7. L'elenco delle deliberazioni assunte è trasmesso ai Capigruppo.
8. Ciascun componente della Giunta può richiedere al Presidente motivatamente e per iscritto che un atto di competenza di altro componente sia sospeso e discusso collegialmente dalla Giunta.
9. Il Regolamento disciplina il funzionamento della Giunta per quanto non previsto dallo Statuto.

Art. 76 Deleghe

1. Ad ogni Assessore può essere attribuito, per delega del Presidente della Provincia, l'incarico di sovrintendere ad un particolare settore d'amministrazione, con il compito di attivare gli uffici e di vigilare sulla tempestiva trattazione delle pratiche, sul funzionamento dei servizi e degli uffici medesimi secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio, dalla Giunta e dal Presidente.
2. All'Assessore può anche essere affidato l'incarico speciale di promuovere e di coordinare l'attività di più settori per la realizzazione di programmi, piani o interventi.
3. L'Assessore presenta alla Giunta gli atti elaborati dall'assessorato, sui quali essa o il Consiglio

debbono deliberare, ed emana gli atti relativi alla competenza delegatagli.

4. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con essa conferite e può essere revocata dal Presidente in qualsiasi momento.

5. Può essere altresì delegata la firma di atti specificatamente indicati nella delega, anche per categorie, che la Legge o lo Statuto riservano alla competenza del Presidente della Provincia.

6. Le deleghe conferite agli Assessori sono comunicate dal Presidente della Provincia al Consiglio nella prima adunanza successiva al loro conferimento. Le medesime disposizioni valgono per le modificazioni e la revoca.

7. Il Presidente della Provincia garantisce l'unità di indirizzo, coordina e promuove l'attività dei singoli Assessori.

8. L'Assessore predispose una relazione semestrale sull'andamento degli uffici cui è preposto, sui risultati raggiunti in relazione ai programmi, evidenziando i mezzi amministrati, l'organico del personale e i costi relativi. Tale relazione, contenente anche una valutazione sull'efficienza del settore di pertinenza, dopo l'esame della Giunta, è comunicata al Consiglio unitamente ad un documento riassuntivo volto a fornire gli elementi necessari per il giudizio sull'andamento dell'amministrazione.

Nel documento riassuntivo, inoltre, la Giunta ragguaglia il Consiglio circa i provvedimenti adottati per eliminare la disorganizzazione e le disfunzioni riscontrate nonché sui ritardi nel raggiungimento degli obiettivi annualmente fissati, con le proposte per superarli.

Art. 77

Divieto di incarichi e consulenze

1. Al Presidente della Provincia, agli Assessori ed ai Consiglieri provinciali è vietato ricoprire incarichi professionali ed assumere consulenze presso enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza della Provincia.

Art. 78

Conferimento incarichi e nomine

1. La Giunta, nell'ambito delle prescrizioni generali sulla materia, prima di procedere all'attribuzione, secondo i criteri di rotazione, di incarichi professionali nonché per la stipula dei contratti e delle convenzioni di cui all'art. 110 del T.U. individua le procedure di selezione.

2. Con Regolamento sono disciplinate le modalità di informazione, di accesso e di acquisizione di atti richiesti dai Consiglieri e dai cittadini singoli o associati, nonché di proposte su altre eventuali candidature.

Art. 79

Dimissioni degli Assessori

1. Le dimissioni degli assessori sono presentate al Presidente della Provincia che provvede alla sostituzione.

Delle dimissioni e della nomina dei nuovi Assessori il Presidente della Provincia dà comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva alla nomina.

CAPO IV

I circondari di decentramento

Art. 80

Generalità

1. I circondari sono organismi di partecipazione e di consultazione, di decentramento degli uffici e dei servizi e sede di coordinamento del sistema delle autonomie locali su tema provinciale.

Art. 81

Funzioni proprie

1. I circondari organizzano, secondo le norme del presente Statuto e del Regolamento, la partecipazione dei cittadini del circondario, attivandone l'iniziativa propositiva rivolta a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.

2. I circondari esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio provinciale; quest'ultimo delibera nel merito di tale iniziativa entro sei mesi dal deposito.

3. I circondari esprimono pareri sugli atti e sulle materie previste dal regolamento.

Art. 82

Organi del circondario

1. Sono organi del circondario il Consiglio di circondario ed il Presidente.

Art. 83

Il Consiglio di circondario

1. Il Consiglio, costituito dai Sindaci dei Comuni del circondario, o da loro delegati, cura le esigenze relative al territorio di competenza.
2. Il Regolamento sul decentramento disciplina il funzionamento del Consiglio, salvaguardando nelle votazioni il principio della rappresentatività proporzionale.

Art. 84

Competenze del Consiglio di circondario

1. Il Consiglio:
 - elegge il presidente ed il vicepresidente del circondario;
 - esprime i pareri mediante atti deliberativi riguardanti:
 - 1) gli schemi di bilancio preventivo annuale e pluriennale della Provincia;
 - 2) i piani ed i programmi generali e settoriali della Provincia;
 - 3) il piano territoriale di coordinamento;
 - 4) le altre questioni previste dal Regolamento del decentramento o sottoposte dal Consiglio o dalla Giunta;
 - 5) propone l'adozione di atti di competenza del Consiglio provinciale;
 - 6) presenta proposte ed interrogazioni al Consiglio provinciale;
 - 7) esercita le funzioni delegate dagli organi di governo della Provincia ed adotta gli atti specificatamente previsti nella delega;
 - 8) è sede di concertazione tra la Provincia ed il sistema delle Autonomie territoriali.

Art. 85

Presidente e Vice Presidente del circondario

1. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal consiglio di circondario nel proprio seno, su proposta di almeno tre Sindaci ed a seguito di un dibattito sulle indicazioni rese dal candidato alla presidenza.
2. Il Regolamento disciplina l'elezione, le incompatibilità, la revoca e la decadenza del Presidente e del Vice Presidente.

Art. 86

Funzioni del Presidente

1. Il Presidente rappresenta il circondario; convoca e presiede il consiglio; sovrintende, su delega del presidente della Provincia, agli uffici ed ai servizi decentrati. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 87
Personale e mezzi

1. La Provincia mette a disposizione del circondario le strutture ed il personale occorrenti per l'esercizio delle funzioni.
2. L'incarico di segretario del circondario è svolto da un funzionario della Provincia, che svolge, su delega del Segretario generale, le mansioni ad esso attribuite.

Art. 88
Comitato dei Circondari

1. Il Comitato è presieduto dal Presidente dell'Amministrazione provinciale.
2. Il Comitato è costituito dai Presidenti dei Circondari e dal Sindaco del Comune capoluogo.
3. Il Comitato ha funzioni di coordinamento e di raccordo con l'Amministrazione Provinciale.

TITOLO IV
Principi dell'azione amministrativa

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 89
Procedimento per categoria di atti

1. L'attività dell'amministrazione provinciale ha una differente struttura procedimentale, tenendo conto del tipo di provvedimento da emanare.
2. Gli atti ed i procedimenti generali, nonché i piani ed i programmi sono adottati dal Consiglio su iniziativa della Giunta o del Presidente della Provincia. I progetti di tali deliberazioni devono essere depositati presso la Segreteria del Consiglio, salvo casi d'urgenza, almeno quaranta giorni prima della loro inserzione all'ordine del giorno.
3. Gli atti paritetici possono essere conclusi per iniziativa dell'amministrazione provinciale o del privato e sono approvati con atto della Giunta provinciale.

4. Tali atti paritetici possono consistere in negozi di diritto pubblico o di diritto privato. In quest'ultimo caso, essi sono sottoposti, per quanto compatibile, alle norme del Codice civile.

Art. 90
Accordi procedimentali

1. Al fine di assicurare il massimo consenso e la più ampia collaborazione dei cittadini al perseguimento degli interessi collettivi, la Provincia privilegia, nello svolgimento della propria azione amministrativa, gli accordi procedimentali con gli interessati, nei limiti in cui essi sono consentiti dalla Legge.

2. Il ricorso agli accordi procedimentali è in ogni caso escluso in materia di pubblico impiego.

Art. 91
Responsabile del procedimento

1. Per ogni tipo di procedimento amministrativo, il Regolamento del personale o altro atto a contenuto generale individua il responsabile del procedimento.

2. In ogni caso la figura del responsabile del procedimento coincide con quella del funzionario cui è affidata l'istruzione del procedimento dal responsabile del settore.

Art. 92
Motivazione dei provvedimenti e degli accordi

1. Tutti i provvedimenti amministrativi devono essere motivati ad eccezione degli atti normativi, programmatici ed a contenuto generale.

2. La motivazione consiste in una succinta esposizione delle norme, dei presupposti di fatto che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

3. Se il procedimento si conclude con un accordo sostitutivo di provvedimento devono risultare dal preambolo dell'accordo, soggetto alle medesime forme pubblicitarie del procedimento di cui tiene luogo, le ragioni di convergenza tra interesse pubblico e privato che hanno indotto la Provincia ad emanare il provvedimento.

TITOLO V
Ordinamento degli Uffici e dei servizi

CAPO I
L'organizzazione amministrativa

Art. 93
Principi

L'ordinamento degli uffici e del personale si ispira a principi di democrazia, partecipazione e suddivisione dei compiti, per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi dell'Ente, mentre la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa è attribuita ai dirigenti.

Art. 94
Rapporti con le organizzazioni sindacali e le associazioni

1. Le organizzazioni sindacali hanno diritto d'informazione sull'attività amministrativa, secondo quanto disposto dal D.Lgs 29/93 e successive modificazioni e/o integrazioni e dai contratti di lavoro.
2. Su tali materie le OO.SS. esprimono pareri al di fuori delle facoltà spettanti in materia di contrattazione decentrata previste dagli accordi collettivi pubblici.

Art. 95
Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure d'assunzione del personale, le norme concorsuali ed i requisiti d'accesso all'impiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, dello statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.
2. I regolamenti di cui al precedente comma, sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sono adottati dalla giunta provinciale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal Consiglio provinciale.
3. Sono esclusi dalla competenza normativa della Giunta gli istituti espressamente riservati per legge al Consiglio o alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.
4. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità.
5. La struttura organizzativa si articola in unità operative aggregate, secondo criteri d'omogeneità, in ambiti o aree progressivamente più ampi, in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.

6. La dotazione organica e l'organigramma del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze d'esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dalla Provincia ed alle disponibilità finanziarie consolidate dell'ente.

7. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e gli altri regolamenti, attinenti per materia, prevedono forme per l'esercizio del controllo di gestione e definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, i criteri di valutazione dei dirigenti e le modalità di revoca dell'incarico.

8. Negli stessi regolamenti sono altresì previste forme di coordinamento dell'attività degli uffici, sono disciplinate la mobilità interna del personale e la formazione professionale, perseguendo l'obiettivo di conseguire la piena integrazione e complementarità tra i vari settori d'attività dell'Ente.

Art. 96

Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio Provinciale determina, nell'ambito dei principi stabiliti dallo Statuto, gli indirizzi ed i criteri direttivi cui la Giunta uniformerà i contenuti del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Gli atti d'indirizzo, in materia di personale, fanno parte necessariamente del documento contenente le linee programmatiche dell'Amministrazione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio entro sessanta giorni dal suo insediamento.

3. Nel corso del mandato amministrativo il Consiglio, di propria iniziativa o per proposta della Giunta, adegua i criteri e gli indirizzi di politica del personale in relazione al divenire delle esigenze organizzative, alla programmazione delle risorse umane e finanziarie ed al fabbisogno di personale.

Art. 97

Incarichi ed indirizzi di gestione

1. Gli organi istituzionali dell'ente uniformano la propria attività al principio dell'attribuzione alla dirigenza dei compiti e delle responsabilità della gestione.

2. Stabiliscono in atti formali, anche sulla base delle proposte dei dirigenti, gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per l'azione amministrativa e la gestione, indicando le priorità di intervento, i criteri e le modalità per l'esercizio delle attribuzioni dirigenziali.

3. Il Presidente definisce ed attribuisce con provvedimento motivato gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, con le norme previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

4. Gli incarichi sono conferiti a personale di qualifica dirigenziale secondo criteri di competenza professionale ed in relazione agli obiettivi del programma dell'Amministrazione.

5. Nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi possono essere stipulati contratti a tempo determinato per figure professionali di dirigenti o d'alta specializzazione, sia a copertura di posti vacanti che al di fuori della dotazione organica, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

6. In relazione alla complessità della struttura operativa interessata o alla natura delle funzioni da attribuire, il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, può prevedere il conferimento della titolarità di uffici e servizi o l'esercizio in forma coordinata di funzioni dirigenziali anche da parte di funzionari di qualifica inferiore, dotati di idonea professionalità.

7. Gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi hanno durata temporanea, in ogni caso non superiore a quella del mandato elettorale del Presidente che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti dell'ente.

8. Il provvedimento di revoca è assunto previo contraddittorio con il dirigente interessato, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e nel rispetto delle norme degli accordi collettivi di lavoro.

9. Gli atti dei dirigenti e dei responsabili dei servizi non sono soggetti ad avocazione, riserva, riforma o revoca da parte del Presidente.

In caso d'inerzia o ritardo nell'assunzione d'atti dovuti, di competenza degli stessi o degli organi gerarchicamente sovraordinati, il Presidente assegna ove possibile un termine per l'adempimento e nomina un commissario "ad acta" ove l'inerzia permanga ulteriormente.

E' in ogni caso fatta salva l'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del dirigente inadempiente, come anche resta ferma la facoltà del Presidente di revocare l'incarico di direzione ove ne ricorrano i presupposti.

10. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le ulteriori misure atte a conseguire efficacia nell'azione amministrativa ed efficienza nella gestione, compresi i rimedi nel caso di carenze imputabili ai dirigenti ed ai responsabili dei servizi per inefficienza, violazione delle direttive e degli atti d'indirizzo o per altra causa.

CAPO II **Segretario e Vice Segretario**

Art. 98

Il Segretario Generale

1. La Provincia ha un Segretario generale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
2. Il Segretario assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali con pareri scritti od orali, e, su richiesta, attraverso l'apposizione del visto di conformità sui singoli atti.
3. Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e d'assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e può provvedere attraverso persona di propria fiducia alla stesura dei relativi verbali. Le modalità per l'esercizio di tali attribuzioni sono definite nei regolamenti di funzionamento degli organi dell'ente.
4. Il Segretario generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, secondo le direttive impartite dal Presidente. Svolge le funzioni di Direttore Generale in caso d'assenza, impedimento e vacanza della figura di quest'ultimo.
5. Al fine di assicurare unitarietà e complementarità all'azione amministrativa nei vari settori d'attività, il segretario in particolare definisce, previa consultazione dei dirigenti e d'intesa con l'Amministrazione, norme di snellimento delle procedure amministrative ed adotta le conseguenti direttive operative; formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al Presidente su ogni situazione d'irregolarità, omissione o disfunzione, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
6. Il Segretario adotta provvedimenti con rilevanza esterna a valenza intersettoriale.
7. Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo statuto, possono essere assegnati al Segretario con regolamento o con provvedimento del Presidente, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell'ente ed agli obiettivi programmatici dell'amministrazione.
8. Il Segretario per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'Ente.

Art. 99

Funzioni di coordinamento, direzione e controllo

Nell'esercizio delle funzioni di coordinamento e di vigilanza dell'attività dei dirigenti, di direzione e di controllo degli uffici e del personale dipendente spettanti al Segretario generale, quest'ultimo:
a) propone l'adozione dei provvedimenti di mobilità interna dei dirigenti, nonché di mobilità interna

del personale appartenente a diverse aree funzionali con le norme previste dal relativo Regolamento;

b) nei limiti e nel rispetto del D.Lgs 29/93 e successive modificazioni, propone al Presidente i provvedimenti relativi ai Dirigenti, tenuto conto anche della normativa contrattuale;

c) è delegato dal Presidente della Provincia a presiedere la conferenza permanente dei servizi cui sono chiamati a far parte tutti i dirigenti ed alla quale spettano funzioni propositive, d'indirizzo, consultive, organizzative ed istruttorie per un migliore esercizio delle funzioni affidate ai dirigenti per favorire l'attività per progetti e programmi;

d) può proporre alla Giunta di sospendere l'esecuzione delle determinazioni adottate dai dirigenti e promuovere le relative pronunce di annullamento, motivando le proposte.

Art. 100

Compiti di legalità e garanzia

Nell'esercizio delle funzioni strumentali di natura preparatoria, di impulso e di tutela della legalità, il Segretario generale:

a) partecipa alle sedute della Giunta e del Consiglio, dispone in ordine alla verbalizzazione delle sedute nonché del funzionario incaricato della pubblicazione degli atti deliberativi;

b) riceve dai Consiglieri provinciali la richiesta di trasmissione delle deliberazioni della Giunta da sottoporre al controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell'art. 127 del T.U.;

c) cura la trasmissione, se dovuta o richiesta, degli atti deliberativi al Comitato Regionale di Controllo anche su richiesta del Prefetto.

Art. 101

Il Vice Segretario

1. Il Segretario generale è coadiuvato, nell'esercizio delle sue funzioni, dal Vice Segretario generale.

2. Spetta al Vice Segretario la sostituzione del Segretario generale in caso d'assenza, impedimento e vacanza di quest'ultimo.

3. Le norme di copertura del posto di Vice Segretario sono stabilite dal relativo Regolamento, nel rispetto del principio del possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale.

4. Il Vice Segretario prende parte quale collaboratore del Segretario alle sedute della Giunta e del Consiglio.

CAPO III

Dirigenti

Art. 102

Il Direttore Generale

1. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere il conferimento dell'incarico di direzione della struttura operativa dell'ente a persona di comprovata professionalità ed esperienza, al di fuori della dotazione organica del personale e per un periodo non eccedente il mandato amministrativo del Presidente.

2. Il Regolamento disciplina le norme di nomina del Direttore, gli eventuali ulteriori requisiti richiesti in aggiunta a quelli previsti per i dirigenti esterni, le cause di cessazione anticipata dall'incarico, i criteri per la determinazione del trattamento economico e quant'altro necessario a disciplinarne il rapporto di lavoro e le prestazioni, regolando nel frattempo le competenze del segretario generale, dei dirigenti e, ove istituito, dell'ufficio per l'esercizio delle funzioni d'indirizzo e controllo.

3. Il Direttore Generale risponde del proprio operato direttamente al Presidente, da cui riceve direttive ed indirizzi per l'attuazione degli obiettivi e del programma dell'amministrazione.

Egli è responsabile dell'andamento complessivo dell'attività della gestione, dell'efficienza ed efficacia dell'azione di governo dell'ente.

A tal fine il Direttore:

- a) collabora con l'amministrazione nella predisposizione della relazione previsionale programmatica e dello schema del bilancio annuale e pluriennale nonché dei piani e dei programmi amministrativi;
- b) predispone, d'intesa con il Presidente e la Giunta, la proposta del piano esecutivo di gestione e definisce il piano dettagliato degli obiettivi;
- c) verifica nel corso dell'esercizio finanziario, d'intesa con gli organi preposti al controllo di gestione, lo stato d'attuazione dei piani e programmi e propone le eventuali modifiche ed integrazioni;
- d) sovrintende alla gestione e coordina l'attività dei dirigenti, attraverso direttive operative, disposizioni e altre forme di coordinamento da adottare in ogni caso nel rispetto delle autonome prerogative e competenze dei dirigenti;
- e) definisce i criteri per l'organizzazione degli uffici e dei servizi ed adotta le relative misure attuative;
- f) acquisisce gli elementi ed esprime il proprio motivato parere ai fini della valutazione dell'attività dei dirigenti.

4. Il Direttore Generale assume la qualifica di "datore di lavoro", ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e sul lavoro.

5. Entro quindici giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario il Direttore Generale relaziona alla Giunta sull'andamento della gestione dell'anno precedente per ciascun settore d'attività dell'Ente.

La Giunta entro i successivi quindici giorni si esprime con motivato parere, confermando la fiducia

al Direttore o adottando l'eventuale provvedimento di revoca ove il livello dei risultati non risulti soddisfacente.

6. Ove il Direttore Generale non sia nominato, il Presidente, previa deliberazione della Giunta Provinciale, può attribuire le relative funzioni al Segretario Generale per l'intero periodo del mandato amministrativo.

Compete in tal caso al Segretario un elemento aggiuntivo di retribuzione rapportato alla gravosità dell'incarico.

Art. 103

Gestione Amministrativa

1. Ai dirigenti spetta la direzione degli uffici e dei servizi cui sono preposti, secondo i criteri e le norme previste dal presente Statuto, dai Regolamenti, nonché dai contratti collettivi nazionali.

2. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, d'organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Essi adottano le determinazioni del piano esecutivo di gestione di cui all'art. 73 e sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

3) Spettano, inoltre, ai Dirigenti le competenze di cui all'art. 107 del T.U., ed ogni altra attribuzione prevista dalla Legge e dallo Statuto ed eventualmente conferita dal Presidente.

4) Spetta al Dirigente del Settore Legale promuovere e resistere alle liti, adottando allo scopo apposita determinazione, con la quale assegna l'incarico al patrocinio dell'Ente.

5) La Giunta può formulare indirizzi di natura generale, o in base a specifiche materie da trattare, rivolti al Dirigente per dare impulso alla promozione di vertenze giudiziarie o per definire i criteri direttivi nell'esercizio della competenza di cui al precedente comma.

Art. 104

Pareri dei Dirigenti responsabili dei Servizi

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto d'indirizzo, deve essere espresso il parere in ordine alla sola regolarità tecnica dal responsabile del servizio interessato.

Qualora l'atto comporti impegno di spesa o diminuzione d'entrata, deve essere espresso il parere del responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

Art. 105
Le determinazioni e i decreti

1. Gli atti dei dirigenti e dei responsabili dei servizi non diversamente disciplinati da altre norme, assumono la denominazione di "determinazioni" e sono regolati secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Gli atti del Presidente non diversamente disciplinati dalla legge assumono il nome di "decreti".

3. Le determinazioni ed i decreti hanno esecuzione dal giorno stesso dell'adozione o, nel caso in cui comportino spesa, dalla data di apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria. A tal fine sono trasmessi all'ufficio competente e da questo restituiti, previa registrazione dell'impegno contabile, entro cinque giorni.

Entro i successivi tre giorni sono pubblicati all'Albo Pretorio per dieci giorni e depositati in copia presso la Segreteria Generale.

4. Tutti gli atti del Presidente e dei Dirigenti e dei Responsabili dei Servizi sono numerati e classificati unitariamente, con sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia, la materia e l'ufficio di competenza.

TITOLO VI
Servizi pubblici provinciali

CAPO I
Principi generali

Art. 106
Finalità

La Provincia gestisce servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e attività finalizzati a garantire migliori condizioni di vita, tese alla tutela della dignità di ogni cittadino e in relazione a tali obiettivi individua gli strumenti e i mezzi più efficaci per garantire prioritariamente i diritti dei cittadini ovvero degli utenti dei servizi stessi.

Art. 107
Garanzie

Nell'organizzazione dei servizi deve essere garantita:

- la partecipazione e il controllo dei cittadini e delle forze sociali sulla qualità e sulle norme di erogazione delle relative prestazioni;
- l'integrazione con tutti gli altri servizi che operano sul territorio provinciale, al fine di assicurare una risposta organica e complessiva ai bisogni della popolazione;
- la parità di trattamento dell'utenza, senza distinzioni di carattere sociale, ideologico o religioso;
- la tutela delle categorie di utenti più deboli.

CAPO II

Art. 108

Piano dei servizi e scelte di gestione

1. Il Consiglio provinciale approva il piano generale dei servizi pubblici che deve contenere:

- i costi sostenuti per ogni singolo servizio ed il piano finanziario di investimento;
- le dotazioni patrimoniali e del personale, attribuiti ad ogni Servizio;
- la forma di gestione scelta.

Prima di assumere in gestione altri servizi pubblici ovvero ai fini dell'istituzione di un nuovo servizio, il Consiglio, su proposta della Giunta o previo parere della competente Commissione Consiliare, deve procedere, sulla base degli elementi forniti dal responsabile dell'ufficio competente, dal responsabile del servizio di ragioneria e sulla scorta di una relazione predisposta dal collegio dei Revisori dei conti, ad una valutazione comparativa con tutte le altre forme di gestione possibili, ivi comprese quelle di associazioni mediante convenzioni o consorzio, anche previo accordo di programma.

2. Alla gestione di servizi pubblici si provvede con le seguenti forme:

- a) in economia quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche dei servizi non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
- b) in concessione a terzi, preferibilmente ad associazioni di volontariato o di servizi quando sussistano ragioni tecniche ed economiche di opportunità sociali;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

CAPO III

Aziende speciali

Art. 109

Costituzione

1. Il Consiglio provinciale, su proposta della Giunta e previo parere della competente Commissione consiliare, con propria deliberazione istituisce l'azienda speciale per la gestione dei servizi pubblici, dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale. La deliberazione, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati, approva lo Statuto e determina:

- il capitale di dotazione, ovvero i fondi del bilancio dell'Ente destinati al suo funzionamento;
- le finalità e gli indirizzi che si intendono perseguire.

Le aziende speciali debbono improntare la propria azione al principio dell'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

Art. 110

Vigilanza e verifica

1. Il Consiglio provinciale esercita la vigilanza e la verifica dei risultati degli eventuali costi sociali delle aziende speciali nel rispetto dell'autonomia imprenditoriale dell'azienda speciale.

2. Le norme di controllo e di verifica di cui al Titolo VIII del presente Statuto si aggiungono, perché compatibili a quelle previste dallo Statuto dell'azienda speciale.

CAPO IV

Le istituzioni

Art. 111

Costituzione

1. Il Consiglio provinciale, su proposta della Giunta e previo parere della competente Commissione consiliare, con propria deliberazione costituisce le istituzioni per la gestione dei servizi sociali, senza rilevanza imprenditoriale. La deliberazione, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati, determina:

- il capitale di dotazione, ovvero i fondi del bilancio dell'Ente destinati al suo funzionamento;
- le finalità e gli indirizzi che si intendono perseguire.

Le istituzioni debbono improntare la propria azione al principio dell'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

Art. 112

Vigilanza e verifica

1. Il Consiglio provinciale esercita la vigilanza e la verifica dei risultati degli eventuali costi sociali delle istituzioni.

2. Le norme di controllo e di verifica di cui al titolo VIII del presente Statuto si applicano alle istituzioni.

Art. 113

Organi

1. Sono Organi delle aziende speciali e delle istituzioni:

a) Il Presidente, il Consiglio di amministrazione e il Direttore;

b) alla gestione dell'azienda e dell'istituzione provvede il direttore, nominato dalla Giunta a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 110 del T.U. e delle norme del presente Statuto e che può essere revocato per gravi e comprovati motivi d'inefficienza.

Art. 114

Nomina degli organi

1. Il Presidente e i componenti del Consiglio d'amministrazione delle aziende speciali e delle istituzioni della Provincia sono eletti dal Consiglio con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati, scelti tra i candidati in possesso dei requisiti di cui all'art. 48 del presente Statuto, nominati dal Presidente, con il voto limitato ad un solo nominativo.

2. I componenti il consiglio d'amministrazione e il Presidente delle aziende e delle istituzioni, durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio provinciale che ha provveduto alla loro nomina, e comunque fino all'elezione dei nuovi componenti.

Art. 115

Revoca

1. Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ovvero i singoli Consiglieri delle aziende e delle istituzioni nominati dal Consiglio provinciale possono essere revocati dalla carica per inefficienza o per sopravvenuta incompatibilità, su proposta del Presidente della Provincia o di un quinto dei Consiglieri provinciali assegnati.

2. Contestualmente alla revoca ovvero alla presa d'atto delle dimissioni, il Consiglio provvede alla nomina dei nuovi componenti gli organi delle aziende speciali e delle istituzioni.

TITOLO VII
Finanza e contabilità

CAPO I
Principi generali

Art. 116
Principi

1. L'ordinamento finanziario e contabile della Provincia, è riservato alla Legge dello Stato, con espresso riferimento al T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.
2. L'attività economica e finanziaria della Provincia è svolta per la promozione e per la realizzazione dello sviluppo economico e sociale, con lo scopo di assicurare a tutti i cittadini, ed in particolare alle fasce sociali più deboli, il godimento di uno standard uniforme di servizi pubblici.
3. L'erogazione e la fornitura dei beni e dei servizi pubblici provinciali è informata a criteri di efficienza economica, equità sociale ed omogenea diffusione territoriale.
4. L'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria assume il metodo della programmazione economico-finanziaria e uniforme ad esso tutta la propria attività.
5. Gli strumenti della programmazione economico-finanziaria sono:
 - a) il bilancio annuale di previsione;
 - b) la relazione previsionale e programmatica;
 - c) il bilancio pluriennale;
 - d) il piano delle opere pubbliche d'investimento;
 - e) il rendiconto.

Art. 117
Sessioni finanziarie

Il Consiglio procede all'esame del bilancio di previsione, del rendiconto e dei relativi allegati in sessioni finanziarie appositamente convocate e programmate.

Art. 118
Tasse, diritti e corrispettivi

1. Nell'ambito dei principi fissati dall'art. 117 del T.U. e dell'autonomia finanziaria e impositiva riconosciuta alla Provincia, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite all'Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria, competono le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di

propria competenza, nei limiti fissati dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. Per i servizi pubblici gestiti dalla Provincia sono determinate annualmente, con le norme previste dal presente Statuto, l'entità delle tariffe e/o dei corrispettivi.

3. Possono essere previsti sistemi di differenziazione delle tariffe di cui al punto precedente, in relazione alla capacità contributiva degli utenti ovvero di particolari categorie d'utenza, secondo criteri d'equità predeterminati dal Consiglio provinciale.

4. In ogni caso, il costo complessivo per la gestione dei servizi a domanda individuale, deve essere coperto con contribuzioni dell'utenza in misura percentuale non inferiore a quella prevista dalla Legge.

CAPO II

Bilancio annuale e pluriennale

Art. 119

Bilancio di previsione

(Annullato dal Co.Re.Co. con Ordinanza n. 825 del 21/12/2000)

CAPO III

Relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale

Art. 120

Relazione previsionale e programmatica

1. La relazione previsionale e programmatica, con riferimento alla durata del bilancio pluriennale, deve indicare i criteri e le valutazioni che hanno portato alla formulazione della previsione programmatica nel suo complesso e tenendo conto delle linee programmatiche dell'azione di governo dell'Ente.

2. La relazione previsionale e programmatica ha carattere generale, illustra anzitutto le caratteristiche generali della popolazione, del territorio dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente, precisandone risorse umane, strumentali e tecnologiche.

Comprende, per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi e i relativi vincoli.

Per la parte spesa la relazione è redatta per programmi e per eventuali progetti ed interventi, con

espesso riferimento ai programmi indicati nel bilancio annuale e nel bilancio pluriennale

Art. 121

Opere pubbliche d'investimento

1. Sono da considerarsi investimenti le spese finalizzate alla realizzazione ed acquisto di opere, impianti e beni non destinati al normale svolgimento dell'attività dell'Ente e costituiscono, quindi, dotazioni permanenti delle comunità locali.

2. Le spese per gli investimenti assicurano le infrastrutture necessarie per l'esercizio delle funzioni istituzionali della Provincia, per l'effettuazione dei servizi pubblici e per promuovere e consolidare lo sviluppo sociale ed economico della popolazione. Ai fini dell'analisi economica del bilancio, sono riportate nel Titolo II - Spese in conto capitale.

Art. 122

Demanio e patrimonio

1. I beni di proprietà della Provincia sono soggetti, in relazione alla natura ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici.

2. La gestione dei beni provinciali s'ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell'utilità pubblica.

3. I beni non impiegati per i fini istituzionali dell'ente e non strumentali all'erogazione dei servizi, sono dati di norma in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da conseguire un'adeguata redditività.

4. I beni provinciali mobili ed immobili, sono registrati in apposito inventario da redigere, in conformità alle disposizioni di legge, secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale. L'inventario è tenuto aggiornato dal servizio competente.

CAPO IV

Rendiconto della gestione

Art. 123

Rendiconto

1. Il rendiconto costituisce il documento mediante il quale l'Amministrazione dimostra l'utilizzazione dei mezzi finanziari acquisiti e dà atto della regolarità e dei risultati della gestione per il soddisfacimento di pubbliche necessità.

2. Il rendiconto si compone del conto del bilancio, del conto economico e del conto del patrimonio.

3. La giunta, entro il 30 giugno di ciascun anno presenta al Consiglio, per l'approvazione, il bilancio consuntivo dell'anno precedente accompagnato da una relazione illustrativa dei risultati della gestione in rapporto alle risorse economiche ed agli obiettivi definiti in sede previsionale e programmatica.

TITOLO VIII

Controlli interni e controllo economico- finanziario

Art. 124

Controlli interni

1. L'Amministrazione Provinciale sviluppa, con adeguati strumenti e metodi, un sistema di controlli interni finalizzato a garantire i processi di verifica economico-gestionale, il riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, la completa valutazione delle prestazioni dirigenziali, nonché l'analisi valutativa dello stato di attuazione dei Piani e dei Programmi dell'Ente.

2. La disciplina dei profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo e valutazione è definita in relazione ai processi di sviluppo dell'azione amministrativa, con specifiche disposizioni regolamentari.

3. L'organizzazione del sistema dei controlli interni dell'Amministrazione è demandata ad appositi atti a valenza organizzativa.

4. Il controllo strategico è svolto comunque da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico.

Art. 125

Controllo regolarità contabile e finanziaria

1. La vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'Ente e delle sue istituzioni è affidata al Collegio dei Revisori dei conti, eletto con le modalità previste dal

Regolamento.

Art. 126 **Revisori**

1. I Revisori dei conti sono eletti dal Consiglio provinciale mediante votazione palese e con la presenza di almeno metà dei Consiglieri assegnati. Ogni Consigliere può votare per non più di due componenti.
2. Saranno eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti per consentire la formazione del collegio secondo le professionalità previste dall'art. 234 del T.U.
3. Nel caso in cui due candidati appartenenti al medesimo ordine o Albo riportino lo stesso numero di voti, sarà proclamato eletto il più anziano per iscrizione al rispettivo Albo.
4. I Revisori dei conti durano in carica tre anni, con decorrenza dalla data d'esecutività della deliberazione di nomina, sono rieleggibili per una sola volta, tranne che nei casi previsti dal Regolamento di contabilità dell'Ente. Gli stessi sono dotati dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità.
5. Oltre alle funzioni previste dall'art. 239 del T.U., al Collegio dei Revisori possono venire aggiunte le seguenti:
 - a) consulenza in merito alla rilevazione dei costi e ricavi dei servizi dell'Ente aventi contenuto economico;
 - b) consulenza sulla ricognizione, inventariazione, ammortamento e rivalutazione dei beni patrimoniali della Provincia;
 - c) consulenza e assistenza richiesta dal Consiglio e/o dalla Giunta su altre materie e affari, limitatamente a quelli di natura contabile, non rientranti nell'art. 239 del T.U.
6. L'Amministrazione Provinciale provvederà, per tali funzioni aggiuntive, a corrispondere agli stessi una maggiorazione non superiore al 20% del compenso lordo loro spettante ai sensi dell'art. 241 del T. U.
7. L'Amministrazione può in ogni tempo revocare le superiori funzioni aggiuntive.

Art. 127 **Revoca e decadenza dei Revisori**

Il Regolamento di contabilità dell'Ente disciplina i casi di incompatibilità, ineleggibilità, di revoca e di decadenza dei Revisori dei conti, assicurando il rispetto dei principi di imparzialità e indipendenza.

TITOLO IX
Forme di collaborazione tra enti

Art. 128
Convenzioni con altri enti locali

1. Ai fini della promozione dello sviluppo economico e sociale, la Provincia stipula convenzioni con i Comuni e con altre Province, per l'esercizio di funzioni o servizi di interesse ultraprovinciale.
2. La Provincia di Reggio Calabria promuove, in particolare, ogni opportuna iniziativa per la realizzazione dell'area integrata dello Stretto.
3. Ai sensi dell'art. 10 della Carta europea delle autonomie locali, ratificata con Legge 30 dicembre 1989 n. 439, la Provincia promuove forme di cooperazione con la collettività di altri Stati.
4. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di collaborazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi, le forme di garanzia e di arbitrato.
5. I progetti di convenzione, predisposti dalla Giunta, debbono essere approvati dal Consiglio Provinciale, previo parere della competente Commissione.
6. La Provincia è rappresentata dal Presidente della Provincia o da un suo delegato.

Art. 129
Consorzi

1. Nell'ambito di un programma generale, la Provincia, per la gestione di uno o più servizi, può costituire consorzi con altri enti locali, secondo le norme previste dalla Legge per le aziende speciali.
2. Il Consiglio provinciale approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la convenzione e lo Statuto del consorzio.
3. In particolare, la convenzione deve prevedere la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.
4. La Provincia è rappresentata nell'assemblea del consorzio dal Presidente della Provincia o da un suo delegato.

Art. 130
Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province, Regioni, amministrazioni statali o altri enti pubblici, il Presidente della Provincia, ove la Provincia abbia competenza primaria o prevalente in materia, promuove la conclusione di un accordo di programma nei modi previsti dalla Legge.
2. L'ipotesi di accordo, predisposta dalla Giunta, è comunicata alla Commissione consiliare permanente.
3. Ove l'accordo consista nella definizione di programmi di intervento o, comunque, comporti la modifica degli strumenti urbanistici, l'adesione del Presidente all'accordo deve essere ratificata dal Consiglio provinciale entro trenta giorni a pena di decadenza.

Art. 131
Accordi con pubbliche amministrazioni

1. La Provincia, oltre che nelle ipotesi previste negli articoli precedenti, può sempre proporre la conclusione di accordi con altre pubbliche amministrazioni, al fine di disciplinare lo svolgimento di attività di interesse provinciale.
2. La competenza, ai fini della conclusione dell'accordo, è individuata ai sensi dell'articolo precedente.

Art. 132
Conferenza dei servizi

1. Il Presidente della Provincia, quando ritenga opportuno l'esame contestuale di vari interessi pubblici di cui siano portatori enti differenti, indice di regola, ascoltata la Giunta, una conferenza di servizi.
2. L'ipotesi oggetto della conferenza è comunicata alla Commissione competente e ad essa si applica il disposto del comma 3 della precedente disposizione sugli accordi di programma.
3. Tale conferenza può essere indetta anche quando la Provincia debba acquisire qualsiasi atto di assenso o collaborazione di un'amministrazione pubblica. Le determinazioni concordate nella conferenza tengono luogo degli atti predetti.
4. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione che, regolarmente convocata, non abbia

partecipato alla conferenza.

TITOLO X

Disposizioni finali e transitorie

Art. 133

Termini per i Regolamenti

1. Il Consiglio modifica e approva, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto il proprio Regolamento interno.
2. Gli altri Regolamenti previsti dal presente Statuto sono approvati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso.
3. Fino all'adozione dei suddetti Regolamenti, restano in vigore le norme dei regolamenti adottati dalla Provincia secondo la precedente legislazione, che non risultino incompatibili con la Legge e con il presente Statuto.

Art. 134

Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Amministrazione Provinciale, a seguito di approvazione del Comitato Regionale di Controllo.
2. Il Segretario generale appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione di entrata in vigore.
3. Il Presidente della Provincia successivamente provvede a darne idonea comunicazione alla popolazione.

Art. 135

Revisione dello Statuto

Decorsi quindici mesi dalla pubblicazione del presente Statuto, su iniziativa del Presidente del Consiglio, la Commissione dei Capigruppo consiliari, verifica lo stato d'attuazione dello Statuto e propone eventuali modifiche.

Art. 136
Nomina direttore istituzioni e aziende speciali

Nelle more di copertura del posto di cui alla lettera b) dell'art. 114 dello Statuto, l'incarico può essere affidato ad un dirigente dipendente dell'Ente, con le modalità previste dall' art.110 del T.U.

Art. 137

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si richiamano le vigenti disposizioni di legge in materia.*****
